

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 67

15 aprile 2011

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CAVALLI, CORRADI,  
BERNARDINI, MANFREDINI

**ESPOSIZIONE DEL CROCIFISSO NEGLI EDIFICI E  
NEI LOCALI DEGLI IMMOBILI REGIONALI**

Oggetto assembleare n. 1286

## Relazione

Il massimo organo di Giurisdizione Amministrativa, ha più volte affermato che il Crocifisso, indipendentemente dal significato religioso che assume per cattolici, rappresenta storicamente il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, assumendo pertanto a valore universale, indipendente dalla specifica confessione religiosa (Consiglio di Stato, parere n. 63/1998).

Il Consiglio di Stato ha altresì affermato che il Crocifisso non può essere definito un "suppellettile" o un "oggetto di culto", essendo: *"un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili (tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, etc) che hanno un'origine religiosa, ma che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006).

Anche la Suprema Corte ha riconosciuto che i principi del Cristianesimo fanno parte del patrimonio storico del Paese (Corte Costituzionale sentenza n. 389/04).

In una sede non religiosa, quali possono essere i locali degli immobili regionali, il Crocifisso riveste un valore religioso per i cattolici, ma per tutti i cittadini (credenti o non credenti) la sua esposizione richiama, in forma sintetica ed immediatamente percepibile, valori civilmente rilevanti che stanno alla base ed ispirano il nostro intero ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile, *"... ed in tal senso il crocifisso – sottolineano ulteriormente i giudici amministrativi – potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata"*.

Il Crocifisso non è dunque una mera icona religiosa del Cristianesimo, ma contiene in sé anche altri valori universalmente riconosciuti (quali la fratellanza, la pace, la giustizia, ecc...), oltre ad essere emblema dell'identità storico-culturale del nostro popolo.

Nel nostro ordinamento l'esposizione del Crocifisso in luoghi pubblici (nello specifico aule scolastiche), è attualmente prevista normativamente in due R.D. del 956/1924 e 1297/1928, tuttora in vigore.

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna individua tra i propri obiettivi *“il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio”*.

Vista l'indiscussa tradizione cristiana della società emiliano-romagnola, il presente progetto di legge vuole dare attuazione al principio sancito nella carta fondamentale della nostra Regione

---

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Principi e finalità*

Lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (all'articolo 2 comma 1 lettera c), sancisce tra i propri obiettivi, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti sul proprio territorio.

Il Crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa, ed è un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili che sono i valori che delineano l'attuale ordinamento regionale e statale.

Il Crocifisso, con il suo valore spirituale, contiene in sé anche i valori della identità storica e culturale, il concetto di fratellanza, di pace e di giustizia.

**Art. 2***Esposizione Crocifisso negli edifici e nei locali degli immobili regionali*

La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile.

I beni immobili di proprietà sono in parte direttamente utilizzati dalla Regione e da enti da essa dipendenti o ad essa funzionali, in parte sono dati in uso a soggetti pubblici o a prevalente capitale pubblico o ad enti che operano senza finalità di lucro,

o ad organizzazioni ed associazioni che perseguono finalità di interesse collettivo.

Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è fatto obbligo esporre l'immagine del crocifisso, o un'icona cattolica, nei locali posti all'ingresso di ogni edificio degli immobili regionali di cui alla L.R. del 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali) come impiegati ai sensi del presente articolo.

**Art. 3***Sanzioni amministrative*

La mancata esposizione del Crocifisso ai sensi dell'art. 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 120,00 a Euro 1.200,00.

Il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al primo comma è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale fissa, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

**Art. 4***Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.